

COMUNE DI ARADEO

Provincia di Lecce

COMUNE DI ARADEO	
Cat.	Cl.
Data Arrivo	11 DIC. 2013
Protocollo n.	13352

Verbale n.13/2013

Parere dell'Organo di Revisione

Sul

"CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO PER L'ANNO 2013"

L'Organo di Revisione economica-finanziaria del comune intestato, al fine di rendere concreta la collaborazione con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, così come prescritto dall'art 239, comma 1, del TUIR 18/08/2000 N. 267;

Vista l'ipotesi di accordo del contratto collettivo decentrato integrativo 2013 siglata in data 05/12/2013 e pervenuta al sottoscritto in data 09/12/2013;

Visto l'art. 5, comma 3, del C.C.N.L. del 1° aprile 1999 che, nel testo come sostituito dall'art. 4, del C.C.N.L. 22 gennaio 2004, testualmente recita: "il/ controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli del bilancio e relativa certificazione degli oneri sono effettuati dal collegio dei revisori dei conti ovvero, laddove tale organo non sia previsto, dai servizi di controllo interno secondo quanto previsto dall'art. 2 del D. lgs. 30 luglio 1999 n. 286. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata entro cinque giorni a tali organismi, corredata da apposita relazione illustrativa tecnico-finanziaria. In caso di rilievi da parte dei predetti organismi, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi 15 giorni senza rilievi, l'organo di governo dell'ente autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del contratto";

Visto, inoltre, l'art. 40, comma 3 del d. lgs. 30/03/2001, n. 165 (testo unico pubblico impiego) prevede, che "le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata, contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate";

Visto l'art 48, comma 6 dello stesso decreto prosegue sancendo che "il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva con i vincoli di bilancio ai sensi dell'art. 40, comma 3, è effettuato dal collegio dei revisori";

Visto il D. lgs 18/08/2000 n. 267, recante: "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Verificata la correttezza dei calcoli sottesi alla costituzione del fondo;

Verificata la copertura nella spesa del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2013;

Considerato che il parere del revisore attiene alla compatibilità dei costi (sostanzialmente la copertura finanziaria) e non certo la sua legittimità e regolarità rispetto alle norme del contratto collettivo;

CERTIFICA

La compatibilità degli oneri contrattuali con i vincoli di bilancio (art. 48, comma 6 del D.Lgs 165 del 2001) in quanto vi è capienza negli appositi stanziamenti di bilancio e sono rispettosi delle norme e dei limiti imposti dalla legislazione nazionale in materia di spesa del personale.

Aradeo, 10.12.2013

Del che verbale letto, approvato e sottoscritto.

IL REVISORE CONTABILE

Dott. Stefano Apollonio

